



Tribunale Ordinario di Milano



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

**Regolamento d'udienza
per la Sezione IX civile del Tribunale di Milano**

Premesso che

Il nostro codice di rito prevede:

- all'art. 127 (Direzione dell'udienza) che: *l'udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio.*

Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.

- all'art. 128 (Udienza pubblica), tra l'altro che: [...] *Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro e può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.*

- all'art. 129 (Doveri di chi interviene o assiste all'udienza) che: [...] *E' vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.*

- all'art. 89 (Espressioni sconvenienti ed offensive) che: *Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive.*

si ritiene opportuno, per una maggiore efficienza della trattazione orale adottare le seguenti

LINEE GUIDA

1. Tutti coloro che partecipano all'udienza, si presentano con puntualità, vestiti in modo appropriato e decoroso, con il telefono mobile o la relativa suoneria spenta.
2. I Difensori delle Parti, il Curatore Speciale, se nominato, ed il Magistrato hanno cura di arrivare preparati ed a conoscenza dei fatti di causa, così come dei temi in diritto coinvolti nella controversia, avendo contezza delle posizioni delle rispettive Parti, della documentazione già in atti e degli adempimenti che saranno svolti nella specifica udienza.
3. Durante lo svolgimento dell'udienza, il Giudice:



Tribunale Ordinario di Milano



**ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO**

- a. invita preliminarmente i Difensori, le Parti personalmente, se presenti, ed eventuali altri soggetti presenti in aula, a dichiarare il proprio nome e cognome ed il proprio ruolo nel contesto del procedimento;
- b. illustra sinteticamente le finalità e gli adempimenti che saranno oggetto dell'udienza, nonché gli argomenti su cui le Parti saranno invitate ad intervenire;
- c. concede la parola alle Parti personalmente se previsto e ai Difensori che si impegnano a disporre utilmente del tempo assegnato dal Giudice in relazione al tempo complessivo disponibile ed alle specificità dell'udienza, seguendo l'ordine processuale: per prima, a parte ricorrente, poi a parte resistente, offrendo la possibilità di replica ad entrambe le Parti, seguendo lo stesso ordine; l'Avvocato ha facoltà di discutere alzandosi in piedi;
- d. ricorda che nessuno potrà interrompere o sovrapporsi ai Difensori e alle Parti durante la loro esposizione;
- e. segnala che durante l'esposizione dei Difensori e delle Parti non è consentito fare segni di approvazione o di disapprovazione e cagionare in qualsiasi modo disturbo né usare espressioni sconvenienti od offensive;
- f. rammenta alle Parti di rappresentare i fatti e le argomentazioni rilevanti ai fini della decisione, in modo chiaro, conciso e comprensibile, intervenendo, ogni volta in cui i toni (offensivi, svalutativi, provocatori, e così via) contribuiscano ad alimentare il conflitto;

Il Presidente
di Sezione IX civile
del Tribunale di Milano

Dott.ssa Anna Cattaneo

La Consigliera Coordinatrice
della Commissione Persona, Famiglia e Minori
dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Avv. Giulia Sapi